

dossier

10 dicembre 2020

**Schema di decreto legislativo
recante misure in materia di
sicurezza nelle discipline
sportive invernali**

Attuazione art. 9 L. 86/2019

A.G. 229

Articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A




SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali

Ufficio ricerche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 340



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Atti del Governo n. 229

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Presupposti normativi.....	5
Contenuto del provvedimento	8
Articoli 1 e 2 (<i>Oggetto e definizioni</i>).....	9
Articolo 3 (<i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i>)	10
Articoli da 4 a 14 (<i>Gestione delle aree sciabili attrezzate</i>)	12
Articoli da 15 a 31 (<i>Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili</i>)	21
Articoli da 32 a 36 (<i>Norme sulla partecipazione alle discipline sportive invernali da parte delle persone con disabilità</i>)	29
Articolo 37 (<i>Snowboard, telemark e altre pratiche sportive</i>)	31
Articolo 38 (<i>Adeguamento alle disposizioni della legge</i>)	32
Articolo 39 (<i>Rinegoziazione delle concessioni</i>)	34
Articoli 40, 41 e 42 (<i>Invarianza finanziaria, abrogazioni e entrata in vigore</i>).....	35

Presupposti normativi

L'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi

Lo schema di decreto legislativo in commento è stato presentato alle Camere in attuazione dell'**articolo 9** della [L. 86/2019](#) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di **sicurezza nelle discipline sportive invernali**.

I **principi e criteri direttivi** della delega in esame sono:

- revisione della disciplina giuridica applicabile agli **impianti** e dei relativi provvedimenti di **autorizzazione o concessione**, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti (co.1, lett. *a*));
- revisione delle norme in materia di **sicurezza** stabilite dalla L. 363/2003 prevedendo (co.1, lett. *b*):
 - l'estensione dell'obbligo generale di **utilizzo del casco** anche a coloro che hanno superato i **quattordici anni**, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
 - l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un **defibrillatore semiautomatico** situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo.
Attualmente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici sussiste per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale in forza dell'art. 7, co. 11, del [D.L. 158/2012](#);
 - l'individuazione dei criteri generali di **sicurezza** per la pratica dello **sci-alpinismo** e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche **sanzionatorie**, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
 - il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di **vigilanza** e di **controllo** dei servizi di **sicurezza** e di **ordine pubblico**, con la determinazione di un adeguato regime **sanzionatorio**, nonché il rafforzamento dell'attività **informativa e formativa** sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
- revisione delle norme in modo da favorire la più ampia **partecipazione** alle discipline sportive invernali, anche da parte delle **persone con disabilità** (co.1, lett. *c*)).

Dall'attuazione della delega **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (co. 4).

Il quadro normativo vigente

La disciplina vigente in materia di sicurezza nella **pratica non agonistica degli sport invernali** da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, è contenuta nella [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#). Lo schema di decreto in esame **innova** la normativa vigente, prevedendo livelli di sicurezza più elevati, un regime sanzionatorio più stringente e maggiori controlli sui servizi di vigilanza e controllo.

In attuazione della L. 363/2003, è stato emanato il [D.M. 20 dicembre 2005](#), con particolare riferimento alla **segnaletica** nelle aree sciabili attrezzate, contenuta nell'Allegato 1 al D.M., e al "**Decalogo dello sciatore**", previsto dall'Allegato 2 al medesimo D.M. In particolare, il Decalogo dello sciatore detta **regole comportamentali** che devono essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale (dalla velocità, alla direzione, al sorpasso, al soccorso ecc.).

In tema di sicurezza degli sport invernali, la [Federazione internazionale sci](#) ha dettato, in momenti diversi, le [Regole di condotta dello sciatore](#) e le [Regole di condotta del fondista](#). La Federazione interessata dalle disposizioni del provvedimento è la [Federazione italiana sport invernali](#) (FISI).

Con riferimento alle Regole di condotta dello sciatore, un primo Decalogo, proposto dal *Panathlon International*, fu lanciato nel dicembre 1963 in una ventina di stazioni invernali. Poi, nel Congresso di Beirut del 1967, ne propose uno suo anche la Federazione internazionale sci, che lo aggiornò nel Congresso di Famagosta del 1973. La stesura attuale è stata definita nel Congresso di Portorose del 2002. Sono regole studiate per lo **sci alpino**, per lo **snowboard** e per lo **sci di fondo**. Per quest'ultima disciplina, vi sono le Regole di condotta del fondista, proposte per la prima volta dalla Federazione internazionale sci nel 1977 e aggiornate nel 2002.

La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi

In base allo stesso articolo 9 della L. 86/2019, i decreti legislativi dovevano essere adottati entro **12 mesi** dalla data della sua entrata in vigore - ossia, entro il 31 agosto 2020 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa **intesa** in sede di **Conferenza unificata**.

Il termine per l'esercizio della delega è poi stato **prorogato di 3 mesi** dall'art. 1, co. 3, della **L. 27/2020**, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19.

Nella lettera di trasmissione dello schema alle Camera, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala che **l'intesa in Conferenza unificata non è stata ancora acquisita**. Pertanto, l'atto del Governo è stato assegnato con riserva.

Sempre l'articolo 9 della L. 86/2019 ha stabilito che gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per il **parere** da parte delle **Commissioni parlamentari** competenti **per materia** e per i **profili finanziari**, da rendere entro il termine di **45 giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Ha altresì previsto che se il termine per l'espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è **prorogato di 90 giorni** (c.d. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta della circostanza concretamente realizzatasi. Pertanto, per effetto dello scorrimento, il **termine** per l'**esercizio** della **delega** è fissato al **28 febbraio 2021**.

Infine, l'articolo 9 della L. 86/2019 ha stabilito che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti medesimi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi (co. 3).

Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto - che si compone di **42 articoli**, suddivisi in 5 Capi - detta una **nuova** disciplina sulla **sicurezza degli sport invernali**, prevedendo disposizioni sulle aree sciabili attrezzate e sulle piste, norme di comportamento degli utenti, controlli e sanzioni da parte delle autorità preposte.

La normativa vigente è contenuta nella legge n. 363 del 2003, che viene **abrogata** dallo schema in commento, ad eccezioni di specifiche disposizioni.

Rispetto al quadro attuale, viene **innalzata** l'età (da 14 a 18 anni) dei soggetti obbligati ad indossare il **casco protettivo** nella pratica degli sport invernali, vengono dettagliati gli **obblighi dei gestori**, vengono introdotte disposizioni specifiche per consentire la **pratica di tali sport invernali** da parte delle **persone con disabilità** ed è ridefinito l'**apparato sanzionatorio**.

Articoli 1 e 2 **(Oggetto e definizioni)**

Gli **articoli 1 e 2** (inseriti nel Capo I, "Finalità e ambito di applicazione") recano, rispettivamente, l'**oggetto** del decreto e le **definizioni** utilizzate nell'articolato.

Secondo l'**articolo 1**, lo schema di decreto revisiona e adegua le norme in materia di **sicurezza** nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia **partecipazione** delle persone con **disabilità**.

Sul piano della formulazione, si valuti la correttezza della locuzione "nella pratica nelle discipline sportive invernali".

Si segnala che l'art. 9, co. 1, lett. a), della L. 86/2019, tra i principi e i criteri direttivi della delega menziona anche la revisione della disciplina applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione, non citata nell'oggetto di cui all'art. 1 in commento.

L'**articolo 2** elenca le definizioni ai fini del decreto. *Sul piano redazionale, si segnala che l'articolo è privo di alinea.*

Si invita inoltre a valutare l'opportunità di inserire, tra le definizioni: quella di "gestore degli impianti", tanto più che nel Capo II si utilizzando espressioni differenti ("gestore delle aree attrezzate", "gestore degli impianti", "gestore dell'impianto di risalita"); quella di snowpark, prevista dagli articoli 4, comma 5, e 8, comma 1.

Con riferimento alla definizione di Federazione sportiva nazionale (FSN), *si valuti se specificare che la FSN è riconosciuta dal CONI.*

Articolo 3 *(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)*

L'**articolo 3** (inserito nel Capo I, "Finalità e ambito di applicazione") definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, regioni e province autonome con riferimento all'atto del Governo in esame.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che le disposizioni recate nello schema di decreto in commento sono adottate, in attuazione degli articoli 2¹, 3², 32³ e 117, primo⁴, secondo⁵ e terzo⁶ comma della Costituzione:

- nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza⁷, nonché determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale⁸;
- nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo⁹, governo del territorio e tutela della salute¹⁰.

Il comma 1, nell'affermare che le disposizioni recate nello schema di provvedimento in esame rientrano nell'esercizio del potere esclusivo statale nelle materie ordine pubblico e sicurezza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, o nel potere di dettare principi nella materia ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute di competenza concorrente, mira implicitamente a sancire il rispetto da parte del legislatore delegato del riparto di competenze legislative fra Stato e Autonomie.

Al riguardo, giova segnalare che la Corte ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali e, in quanto tali, riconducibili alla competenza statale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il

¹ Articolo che demanda alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e, contestualmente, di richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Articolo che riconosce la pari dignità sociale dei cittadini, nonché la loro l'eguaglianza davanti alla legge, demandando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

³ Articolo che, per quanto interessa in questa sede, demanda alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

⁴ Ai sensi di tale disposizione, Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

⁵ Relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie ivi elencate (*v. infra*).

⁶ Riguardante la competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni (*v. infra*).

⁷ Ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera *h*), Cost.

⁸ Ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

⁹ Ai sensi dell'art.117, terzo comma, in cui allo Stato è attribuita la facoltà di stabilire i principi fondamentali, che le Regioni sono chiamate a rispettare nel dettare la (restante) disciplina della materia.

¹⁰ Entrambe le materie da ultimo richiamate sono richiamate all'art.117, terzo comma, della Costituzione.

legislatore attribuisce tale qualifica (*ex multis*, v. sentenze nn. 355, 354 del 1994 e 1033 del 1988). La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.

Articoli da 4 a 14 (Gestione delle aree sciabili attrezzate)

Gli **articoli da 4 a 14** dello schema di decreto compongono il **Capo II** rubricato "Gestione delle aree sciabili attrezzate". Esso reca la disciplina di attuazione della delega secondo i principi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. *a*), della legge 8 agosto 2019, n. 86, concernenti la revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti. Tale Capo riprende, con modificazioni ed integrazioni, quanto previsto in materia dal Capo II della [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#)¹¹ (di seguito "legge n. 363").

Aree sciabili attrezzate (articolo 4)

L'**articolo 4** dello schema riprende, con modificazioni, l'articolo 2 della legge n. 363 in materia di **aree sciabili attrezzate**. Il **comma 1** ne individua le caratteristiche. Si tratta delle superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti **piste, impianti di risalita e di innevamento**. Le aree sono abitualmente riservate alla pratica degli **sport sulla neve**, quali sci, *snowboard*, sci di fondo, slitta e slittino ed eventuali altri sport **individuati dalle normative regionali**. *Si segnala che non viene esplicitamente citato il telemark, benchè ricompreso nell'articolo 2 recante le definizioni*. Si osserva che tale disposizione riprende sostanzialmente la definizione delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2, lett. *a*).

Il **comma 2** stabilisce che, per motivi di sicurezza, sono individuate aree dedicate alla slitta, allo slittino o per la pratica di altri sport della neve. Inoltre, per i medesimi motivi, possono essere interdette talune aree allo *snowboard*.

Le aree in oggetto **sono individuate dalle regioni (comma 3)**. Lo schema di decreto specifica che le regioni debbano provvedere all'individuazione entro **sei mesi** dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame. Esso inoltre specifica che le aree devono essere dotate della **segnaletica** e delle indicazioni delle **piste di allenamento e di raccordo**, secondo i requisiti di cui all'articolo 6 (cfr. *infra*). Inoltre (specifica il nuovo **comma 4** nello schema di decreto) la **classificazione** delle piste secondo le disposizioni dello schema di decreto costituisce **presupposto per la loro fruizione e apertura al pubblico**.

Come nella legislazione vigente si prevede che l'individuazione da parte delle regioni equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenti il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

L'articolo 4 in esame non innova (al **comma 5**) la disposizione relativa alla facoltà, da parte dei comuni, di individuare gli *snowpark* (aree da riservare alla pratica di evoluzioni **acrobatiche** con lo sci e lo *snowboard*) all'interno delle aree dotate di più di venti piste e servite da almeno dieci impianti di risalita. Tali aree devono

¹¹ Si ricorda che la L. n. 363 viene abrogata quasi per intero dall'**articolo 41** del presente schema.

essere debitamente attrezzate per le attività acrobatiche, devono essere separate dalle altre piste e i suoi utenti devono obbligatoriamente indossare il casco protettivo omologato.

Si segnala che l'**articolo 4** in esame non ripropone la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 363 sulle piste da allenamento che sono disciplinate dal successivo **articolo 8** dello schema di decreto (v. *infra*).

Segnalazione, delimitazione e requisiti delle piste (articoli 5 e 6)

L'**articolo 5** reca le disposizioni sul **grado di difficoltà delle piste**.

Le piste sono classificate nel modo seguente (**comma 1**):

- a) colore verde: piste molto facili con pendenza non superiore al 15%;
- b) colore blu: piste facili con pendenza dal 16 al 25%;
- c) colore rosso: piste di media difficoltà con pendenza dal 16 al 40%;
- d) colore nero: piste difficili con pendenza superiore al 40%.

Il **comma 2** pone in capo ai gestori l'obbligo di **affissione** (presso le biglietterie e i punti di accesso agli impianti) delle **mappe delle aree**, corredate dall'indicazione del grado di difficoltà delle piste. Sono quindi fissate (dal **comma 3**) le caratteristiche della **palinatura** delle piste per la delimitazione dei bordi. Viene prevista l'indicazione, sulla medesima palinatura, del grado di difficoltà, della denominazione e della numerazione della pista. Sono inoltre fissate specifiche caratteristiche (per quanto concerne l'altezza ed il colore della parte terminale) della medesima palinatura per facilitare l'individuazione del limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta.

L'**articolo 31, comma 2, lett. a)**, prevede una **sanzione amministrativa da 100 euro a 250 euro** per violazioni delle disposizioni di cui al **presente articolo 5**.

L'**articolo 6** riguarda i **requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento**. Esso stabilisce, tra l'altro, che le piste devono essere individuate in zone **idrogeologicamente idonee** alla pratica degli sport invernali. Dispone, altresì in ordine:

- alla larghezza minima delle piste (20 metri, salvo brevi tratti debitamente segnalati);
- all'altezza minima dal manto innevato dagli ostacoli sovrastanti (3,5 metri, salvo brevi tratti debitamente segnalati);
- alla larghezza minima (3,5 metri) dei tratti di raccordo o trasferimento, che dovranno essere comunque commisurati alla pendenza di tali tratti.

Personale delle piste e piste di allenamento (articoli 7 e 8)

L'**articolo 7** prevede che il gestore dell'impianto di risalita individui il **direttore delle piste**, secondo modalità stabilite secondo le norme applicabili emanate dalle regioni e dalle province autonome, cui è affidata anche la definizione della

formazione della figura del direttore. Le funzioni di direttore delle piste possono essere anche esercitate dal gestore dell'impianto.

Il direttore **promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste**, svolgendo compiti in materia di sicurezza, soccorso, manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo alla predisposizione di un piano per le emergenze. Tale figura non è prevista nella legge n. 363.

Si segnala che ulteriori articoli dello schema di decreto (tra cui gli articoli 10 e 12 relativi, rispettivamente, alla manutenzione delle piste e al soccorso), incidono sui compiti del direttore delle piste elencati nell'articolo in commento: *al riguardo si valuti l'opportunità di un coordinamento.*

L'**articolo 8** reca la disciplina delle **piste di allenamento**. Esso sostituisce, integrandolo, il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 363. Si prevede (**comma 1**) che siano i gestori degli impianti, su richiesta degli sci *club*, ad individuare tratti di pista da dedicare agli allenamenti degli sportivi agonisti, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche. I medesimi gestori (**comma 2**) provvedono a delimitare le piste di allenamento e ad apporre le occorrenti segnalazioni di "Pista chiusa", al fine di impedire l'accesso ai praticanti turistici. Ai sensi del **comma 3**, gli **sciatori non autorizzati**, infatti, **non possono** in alcun modo **entrare all'interno della pista di allenamento** e percorrere la relativa discesa. Gli sportivi che hanno accesso alla pista di allenamento devono indossare il **casco protettivo**. Il citato **comma 2** prevede, inoltre, che un incaricato dell'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom al termine degli allenamenti. Esso prevede, inoltre, che gli obblighi connessi alla messa in sicurezza possono essere delegati dal gestore degli impianti all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento, sulla base di **un accordo scritto** che individui il soggetto incaricato e specifichi il contenuto degli obblighi delegati.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se le prescrizioni di cui ai **commi 2 e 3** riguardano - oltre alle piste riservate agli allenamenti di sci alpino e di snowboard - quelle riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), le quali sono anch'esse menzionate nel **comma 1**, nonché in ogni caso di operare un coordinamento tra i **commi in esame** e il precedente **articolo 4, comma 5**.*

Ai sensi del **comma 4**, possono essere predisposte corsie preferenziali destinate ad atleti e allenatori nelle stazioni di imbarco dell'impianto di risalita.

L'**articolo 31, comma 2, lett. b)**, prevede una **sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro** per violazioni delle disposizioni di cui al presente **articolo 8, commi 2 e 3**. Al riguardo si osserva che l'**articolo 15** reca una specifica disciplina sanzionatoria per il mancato uso del casco da parte dei minori di anni 18. Poiché la sanzione prevista dal citato **articolo 31** si riferisce, tra l'altro, all'obbligo del casco per gli sportivi in allenamento, *si valuti l'opportunità di un coordinamento tra la disciplina sanzionatoria per il mancato uso del casco da parte dei minorenni*

e per il mancato uso del casco da parte degli sportivi (minorenni e non) che svolgono un allenamento.

Obblighi dei gestori, manutenzione e segnaletica (articoli 9, 10 e 11)

L'**articolo 9** prevede che i gestori delle aree assicurino agli utenti le condizioni di **sicurezza** prescritte dalle norme applicabili, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo.

Tale articolo riprende quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 363, sopprimendo tuttavia il riferimento a disposizioni regionali ("quanto stabilito dalle regioni", nel testo della disposizione) in materia di messa in sicurezza delle piste.

L'**articolo 10** reca le disposizioni in materia di **manutenzione delle piste**. Esso pone in capo ai gestori delle aree il compito di assicurare la manutenzione **ordinaria e straordinaria**, secondo le disposizioni regionali applicabili, assicurando che le piste rispettino i requisiti di sicurezza e siano dotate della segnaletica prescritta (**comma 1**). Si ricorda che l'articolo 7 affida al direttore delle piste (le cui funzioni possono essere svolte anche dal gestore dell'impianto) il compito di indicare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sovrintendere alla relativa realizzazione. *Si valuti l'opportunità di un coordinamento.*

Si prevede poi che le cattive condizioni della pista debbano essere segnalate in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. I pericoli oggettivi devono essere rimossi dal gestore dell'impianto; ove ciò non sia possibile, la pista deve essere chiusa (**comma 2**). Ai sensi del **comma 3**, in caso di **ripetute violazioni** di tali prescrizioni, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la **revoca dell'autorizzazione**.

Il **comma 4** pone in capo al gestore l'obbligo di **chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità**. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Le disposizioni dell'**articolo 10** fin qui sunteggiate riproducono, con limitate modifiche, quanto previsto dall'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge n. 363.

Il **comma 5** dell'**articolo 10** mantiene fermo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 7, nonché dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 363. Tali disposizioni disciplinano i finanziamenti per la **messa in sicurezza** delle aree sciabili e per **interventi a favore delle imprese turistiche** operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale **siccità invernale e mancanza di neve** nelle aree sciabili. Al riguardo, si segnala che l'articolo 41 dello schema di decreto, abrogando la legge n. 363, ne fa salvi, tra l'altro, gli articoli 7, commi 5 e 6, e 23.

Ai sensi del co. 5 dell'art. 7 della legge n. 363, le risorse per gli interventi di **messaggio in sicurezza delle piste** sono ripartite, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Ai sensi del successivo comma 6 del citato art. 7, i finanziamenti a favore delle **imprese turistiche danneggiate da situazioni di siccità invernale e mancanza di neve** sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo, previa comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 23, comma 2, della legge n. 363 reca la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, per l'anno 2003. Sul punto si veda anche la scheda di lettura relativa all'articolo 41.

I richiamati commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 stabiliscono che (a decorrere dal 2004) per le suddette finalità si provveda ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ("Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"). Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 196 del 2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica").

La lett. *f*) stabiliva che fossero riportati in apposita tabella della legge finanziaria (successivamente della legge di stabilità) gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

A seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della L.196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che secondo la previgente disciplina del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

Conseguentemente, gli stanziamenti per le finalità in esame sono direttamente determinati dalla Sezione II della legge di bilancio.

L'articolo 11 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione - la determinazione dell'apposita **segnalatica** che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei

gestori delle aree stesse. Si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Sul piano della formulazione, si segnala che, in virtù del nuovo [statuto](#) entrato in vigore ad agosto 2020, la denominazione corretta dell'Ente nazionale italiano di unificazione è **Ente italiano di normazione**.*

Tale disciplina non modifica quanto già previsto dall'art. 6 della legge n. 363. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 20 dicembre 2005](#) ("Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate").

L'allegato 1 al citato decreto ministeriale 20 dicembre 2005 reca l'elenco delle norme tecniche UNI sulla segnaletica predisposta nelle aree sciabili attrezzate. L'allegato 2 reca il "Decalogo dello sciatore", contenente un elenco delle regole di carattere comportamentale, previste dalla legge n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

L'articolo 31, comma 2, lett. c), prevede una **sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro** per violazioni delle disposizioni di cui al **presente articolo 11**.

Obbligo del soccorso (articolo 12)

L'**articolo 12** concerne, con riferimento alle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4, **il primo soccorso degli infortunati nonché alcuni obblighi in materia di sicurezza**; questi ultimi sono relativi alla prevenzione degli infortuni tramite l'esame degli incidenti già verificatisi nel sito in oggetto, alla dotazione di defibrillatori semiautomatici, al collegamento telefonico con un servizio di emergenza, all'evacuazione e alla messa in sicurezza in caso di infortunio.

In particolare, il **comma 1** (sostanzialmente identico all'articolo 3, comma 2, della legge n. 363) richiede che i gestori assicurino il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il trasferimento degli stessi in luoghi accessibili, ai fini del successivo trasporto presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, e che forniscano annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci, indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che l'articolo 7 affida al direttore delle piste (le cui funzioni possono essere svolte anche dal gestore dell'impianto) il coordinamento e la direzione degli operatori addetti al servizio di soccorso. *Si valuti l'opportunità di un coordinamento.*

Il successivo **comma 6** commina, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui al **primo periodo del comma 1** (tali importi sono identici a quelli previsti dal comma 3 del citato articolo 3 della L. n. 363). *Si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione riguardi solo l'obbligo suddetto del primo soccorso o anche quello relativo alla comunicazione annuale.*

Il **comma 2** prevede che le regioni utilizzino i dati trasmessi ai sensi del **comma 1** per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, anche ai

fini della possibilità (per le medesime regioni) di prescrivere ai gestori le misure più idonee a rafforzare la messa in sicurezza dei predetti piste e tratti.

Il **comma 3** richiede che i gestori dotino gli impianti di **defibrillatori** semiautomatici, da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzo da parte di questi ultimi e da parte del personale specializzato per il relativo funzionamento. Le disposizioni di cui al **comma 3** sono intese all'attuazione di uno specifico principio di delega¹², il quale prevede l'obbligo, per i gestori in esame, di installazione di un defibrillatore semiautomatico, situato in luogo idoneo, nonché di assicurare la presenza di personale formato per il relativo utilizzo. *Si valuti l'opportunità di definire, nel presente **comma 3**, in termini più chiari quest'ultimo obbligo.*

Si ricorda che attualmente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici sussiste per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale in forza dell'art. 7, co. 11, del [D.L. 158/2012](#). In attuazione, è stato adottato il [D.M. 24 aprile 2013](#), in cui si precisa che l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società sportiva, anche in associazione con altre che operano in uno stesso impianto sportivo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico **al gestore dell'impianto** attraverso un **accordo** che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Il **comma 4** richiede che i gestori siano collegati con le centrali del numero unico di emergenza 112, oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino o, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste, e che tale collegamento sia attivato immediatamente nella fase di allarme, al fine di prestare soccorso agli infortunati.

Il **comma 5** prevede che i gestori individuino aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulino, in caso di blocco degli "impianti funicolari aerei in servizio pubblico", apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della [L. 21 marzo 2001, n. 74](#)¹³.

*Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di specificare - in conformità a quanto esplicitato in **altri articoli** - che i gestori oggetto del **comma 1** sono i gestori delle aree individuate ai sensi dell'**articolo 4**, di far menzione, nella seconda parte del **comma 5**, della fattispecie di blocco degli "impianti funicolari aerei in servizio pubblico" e di inserire nella **rubrica** un riferimento agli adempimenti in materia di sicurezza diversi dall'obbligo di soccorso.*

¹² Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2, della [L. 8 agosto 2019, n. 86](#).

¹³ Il suddetto comma 5-bis prevede che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulino apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

Responsabilità civile dei gestori e obblighi di informazione (articoli 13 e 14)

L'**articolo 13** stabilisce che i **gestori delle aree sciabili attrezzate** sono **civilmente responsabili** della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste. Essi non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito **contratto di assicurazione** ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta il pagamento della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da 20.000 euro a 200.000 euro**. Il rilascio delle **autorizzazioni** per la gestione di nuovi impianti è **subordinato alla stipula del contratto di assicurazione**.

Si segnala che l'art. 4 della legge n. 363 prevede che il gestore delle aree destinate allo **sci di fondo** non sia tenuto a tali obblighi. Tale eccezione non è presente nel testo dell'**articolo 13** in esame.

L'**articolo 14, comma 1**, prevede l'obbligo, in capo ai medesimi gestori delle aree attrezzate, di esporre **documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta** previste dal presente provvedimento. Tali documenti devono essere visibili (specifica lo schema di decreto rispetto all'articolo 5, comma 3, della legge n. 363) nella **biglietteria centrale e nella stazione di partenza** di ogni impianto.

L'**articolo 31, comma 2, lett. d)**, prevede una **sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro** per violazioni delle disposizioni di cui al **presente articolo 14, comma 1**.

Il **comma 2 dell'articolo 14** in esame mantiene ferma la disciplina sui **finanziamenti delle campagne informative** prevista dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della medesima legge n. 363. Al riguardo, si segnala che l'articolo 41 dello schema di decreto, abrogando la legge n. 363 ne fa salvi, fra l'altro, gli articoli 5, commi 1 e 2, e 23.

L'articolo 5, comma 1, della legge n. 363, autorizza lo stanziamento di 500.000 euro annui (a decorrere dal 2003) per il finanziamento di campagne informative annuali sulle **regole di condotta, la classificazione delle piste e la segnaletica**. Le campagne in oggetto sono definite e predisposte dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il comma 2 del medesimo art. 5 prevede che il Ministro dell'istruzione concordi con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione dei medesimi temi, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo **campagne informative da realizzare nelle scuole**, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. A tal fine utilizza lo stanziamento previsto dal comma 1 nel limite del 20 per cento. L'art. 23, comma 1, della legge n. 363 reca la copertura finanziaria del relativo onere.

Si osserva che le disposizioni recate dal Capo II in esame utilizzano le due espressioni "gestore delle aree attrezzate" e "gestore degli impianti". Si valuti

l'opportunità di unificare le due espressioni oppure di chiarire, in alternativa, le differenze, ove sussistenti, tra le due figure.

Articoli da 15 a 31 *(Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)*

Gli **articoli da 15 a 31** dello schema di decreto compongono il **Capo III** rubricato "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili". Esso reca la disciplina di attuazione della delega secondo i principi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. *b*), della legge 8 agosto 2019, n. 86, concernente la revisione delle norme in materia di **sicurezza**, in particolare: l'estensione dell'obbligo di indossare il **casco protettivo**; l'individuazione dei criteri generali per la sicurezza della pratica sportiva in oggetto; la previsione di specifici **controlli** nonché la definizione del relativo **regime sanzionatorio**. Tale Capo riprende, con modificazioni, quanto previsto in materia dal Capo III della [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#) (di seguito "legge n. 363").

Sul piano redazionale, benchè si riprenda la formulazione della legge n. 363, *si invita a valutare l'opportunità di intitolare il Capo III "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate"*.

Obbligo del casco (articolo 15)

L'**articolo 15, comma 1**, prescrive l'uso del **casco protettivo** per i praticanti degli sport in oggetto (sci alpino, *snowboard*, *telemark*, slitta e slittino) **minori di diciotto anni**. Esso quindi **estende tale obbligo**, previsto attualmente dall'articolo 8 della legge n. 363 solamente per i minori di quattordici anni. L'articolo in esame fa riferimento agli sport disciplinati dalla legge n. 363 (sci alpino e *snowboard*), aggiungendo tuttavia il riferimento al **telemark**, alla **slitta** e allo **slittino**. Si segnala, peraltro, che tali discipline non sono esplicitamente menzionate dalla norma di delega di cui all'art. 9, comma 1, lett. *b*), n. 1), della citata legge n. 86 del 2019.

Ai sensi del **comma 3**, le **caratteristiche del casco** sono definite con **decreto** del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI. Tale decreto ministeriale - da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - definisce, inoltre, le modalità di **omologazione**, gli **accertamenti della conformità della produzione** e i **controlli** opportuni.

La disposizione in esame non reca innovazioni della vigente norma (di cui all'art. 8, co. 3, della legge 363), concernente l'emanazione del decreto ministeriale, in attuazione della quale è stato emanato il [D.M. 2 marzo 2006](#) (recante "Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*").

Vi si prevede, tra l'altro, che i caschi per lo sci alpino e lo *snowboard* debbano essere contrassegnati con il marchio CE e rispondere alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077, conformemente all'ultima versione della norma armonizzata di riferimento.

Si valuti l'opportunità di chiarire in quali termini e per quale ambito di applicazione, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale, siano efficaci le disposizioni del citato D.M. 2 marzo 2006.

L'assenza del casco preclude al minorenne l'**accesso agli impianti di risalita** e comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da **100 euro a 150 euro** nei confronti del "responsabile della violazione" (**comma 2**). Viene pertanto **elevata la misura dell'ammontare minimo della sanzione**, pari, ai sensi della legislazione vigente, a 30 euro (ora innalzata, come detto, a 100 euro). Rimane invariato l'ammontare massimo della sanzione.

L'art. 2 della [legge n. 689 del 1981](#) stabilisce che il minorenne non può essere assoggettato a sanzione amministrativa. In tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. L'art. 14 della medesima legge n. 689 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni. Si segnala, senza pretesa di esaustività, che la Cassazione civile, sez. I, sent. n. 4286 del 2002 ha chiarito che, nel caso in cui la violazione sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre devono esserlo i soggetti tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Sono inoltre necessarie (quale condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza del minorenne) l'immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei medesimi soggetti. Il verbale deve enunciare il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Il medesimo articolo 15, ai commi 4, 5 e 6, prevede che:

- chiunque **importa o produce**, per la **commercializzazione**, caschi protettivi non conformi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro;
- chiunque **commercializza** caschi protettivi non conformi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro;
- i caschi protettivi non conformi sono sottoposti a **sequestro** da parte dell'autorità giudiziaria.

Tali disposizioni sono identiche a quanto previsto, rispettivamente, dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 della legge n. 363.

Condotta degli sciatori nelle piste (articoli da 16 a 20, 25 e 26)

L'**articolo 16, ai commi 1 e 2**, riproduce, con limitate modifiche, quanto previsto dai primi due commi dell'art. 9 della legge n. 363 in tema di **velocità** nella pratica dello sci. Vi si prevede il dovere di mantenere una condotta che - tenuto conto delle condizioni ambientali, delle caratteristiche della pista e delle proprie capacità

tecniche - non costituisca pericolo per l'incolumità propria (specifica lo schema di decreto) e altrui. Sono inoltre esplicitamente previsti alcuni casi in cui la velocità deve essere particolarmente moderata.

Una **nuova disposizione**, di cui lo schema propone l'inserimento, stabilisce che, in ogni caso, la velocità ed il comportamento devono essere improntati a **prudenza, diligenza e attenzione** e devono essere **adeguati** alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla visuale, alle condizioni meteorologiche nonché all'intensità del traffico.

L'**articolo 17** riguarda la **precedenza**. Si prevede (identicamente all'art. 10 della legge n. 363) che lo sciatore a monte debba mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze o pericoli con lo sciatore a valle.

L'**articolo 18** disciplina il **sorpasso** che può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a condizione che ci sia sufficiente spazio e visibilità e che non si rechi intralcio allo sciatore sorpassato. La disposizione riprende quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 363.

Riguardo agli **incroci**, l'**articolo 19** riprende, con modifiche, quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 363, prevedendo che gli sciatori devono dare la precedenza secondo le **indicazioni della segnaletica** o, in assenza di questa, attribuendo il diritto di precedenza allo sciatore proveniente da **destra**.

La disposizione in esame specifica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, che:

- agli incroci gli sciatori che percorrono la **pista principale** hanno la precedenza salvo diverse indicazioni della segnaletica;
- lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare **senza pericolo** per sé o per gli altri.

L'**articolo 20** riprende quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 363 in materia di **stazionamento dello sciatore**. Vi si prevede che gli sciatori:

- stando devono evitare pericoli per gli altri utenti della pista;
- sono tenuti a non sostare in luoghi ove possa determinarsi qualche pericolo, ad esempio luoghi con scarsa visibilità;
- devono liberare la pista in caso di cadute o incidenti;
- devono segnalare la presenza di un infortunato.

Oltre a tali previsioni, già recate dalla norma vigente, l'articolo in esame aggiunge che in caso di **sosta presso rifugi o altre zone** gli sciatori sono tenuti a collocare la propria attrezzatura **fuori dal piano sciabile**, per evitare intralci o pericoli ad altri.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, l'**articolo 31, comma 2, lett. e)**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa da 50 euro a**

150 euro per violazioni delle disposizioni di cui ai suddetti **articoli 16, 17, 18, 19, 20**, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'**articolo 25** prevede che gli sciatori debbano affrontare le piste con un grado di difficoltà commisurato alle proprie **capacità tecniche e fisiche**. Stabilisce in particolare che gli sportivi che affrontino le piste nere (cfr. **articolo 5** dello schema) debbano possedere elevate capacità tecniche e fisiche.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, l'**articolo 31, comma 2, lettere da f) a i)**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa da 100 euro a 150 euro** per violazioni delle suddette disposizioni di cui agli **articoli 22, 23, 24 e 25**, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'**articolo 26** (analogamente all'articolo 19 della legge n. 363) stabilisce che nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia **concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi**.

Si osserva che tale articolo è rubricato "Concorso di responsabilità" ove l'articolo 19 della legge n. 363 reca la rubrica "Concorso di colpa".

Omissione di soccorso (articolo 21)

L'**articolo 21** punisce con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 250 a 1.000 euro chiunque - fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 c.p. - che nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà **non presta l'assistenza occorrente**, ovvero **non comunica immediatamente al gestore**, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

Il secondo comma dell'articolo 593 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

L'articolo 21 dello schema riproduce il contenuto dell'articolo 14 della legge n. 363 del 2003, del quale l'articolo 41 dello schema prevede l'abrogazione. L'articolo 14 della legge del 2003 è stato ritenuto da parte della dottrina una disposizione incompleta, nella parte in cui non sancisce espressamente l'obbligo di fermata in caso di collisione tra sciatori e non prevede lo scambio delle generalità oggetto da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro (Bruccoleri). Secondo altra parte della dottrina a tale apparente lacuna sembrano poter sopperire le regole 9 e 10 del "Decalogo dello sciatore"¹⁴, le quali rispettivamente prevedono che chiunque debba prestarsi per il soccorso in caso di incidente e che quanti siano coinvolti in un sinistro o ne siano testimoni debbano fornire le proprie generalità (Campione).

¹⁴ Il "**Decalogo dello sciatore**" è contenuto nell'Allegato 2, insieme alla segnaletica prevista per le aree sciabili attrezzate (Allegato 1), del citato D.M. del 20 dicembre 2005.

Ulteriori disposizioni sulle piste (articoli 22 e 23)

L'**articolo 22** dello schema ripropone, con limitate modifiche, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 363. La disposizione **vieta il transito sulle piste** a piedi o "con le **ciaspole**" (secondo un'integrazione proposta dallo schema di decreto), salvo casi di particolare urgenza. Si prevede, come nel testo vigente, che la discesa senza sci debba avvenire ai bordi della pista e che durante le gare non si debbano oltrepassare i segnali appositamente posizionati. Inoltre, è vietata la risalita con gli sci ai piedi ma anche, come propone un'integrazione recata dallo schema di decreto, con le **racchette da neve**, o con qualsiasi altro mezzo. La risalita è possibile solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile o, in casi di urgente necessità, comunque mantenendosi vicino, quanto più possibile, alla palinatura della pista (secondo la dicitura proposta dallo schema).

L'**articolo 23** reca il divieto generale di utilizzo delle piste da sci da parte dei **mezzi meccanici**, salvi i casi disciplinati dal medesimo articolo. Le disposizioni in oggetto riprendono quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 363, con alcune modifiche. I mezzi adibiti al **servizio** e alla **manutenzione** delle piste, nonché al **soccorso**, secondo un'integrazione proposta dallo schema di decreto, possono accedervi solo **fuori dagli orari di apertura**. La nuova formulazione reca, inoltre alcune **ulteriori specificazioni** rispetto al testo vigente: la segnaletica luminosa e acustica deve recare l'indicazione "mezzi meccanici in movimento" e deve essere installata sia alla stazione di partenza degli impianti sia all'inizio della pista di discesa sia negli eventuali tratti di raccordo (in caso di incroci o tratti comunicanti). Il personale deve segnalare la presenza dei mezzi meccanici in modo adeguato. Come previsto a legislazione vigente, gli sciatori devono dare la precedenza ai mezzi meccanici presenti in pista.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, l'**articolo 31, comma 2, lettere da f) a i)**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa da 100 euro a 150 euro** per violazioni delle suddette disposizioni di cui agli **articoli 22, 23, 24 e 25**, salvo che il fatto non costituisca reato.

Sci fuori pista e sci alpinismo (articolo 24)

L'**articolo 24** riguarda lo **sci fuori pista** e lo **sci alpinismo**, come l'articolo 17 della legge n. 363. La norma vigente stabilisce che i gestori degli impianti non siano responsabili degli incidenti fuori pista e che gli sportivi che praticano lo sci alpinismo debbano dotarsi di appositi sistemi elettronici, per favorire gli interventi di soccorso. Rispetto alla norma vigente, lo schema di decreto estende l'obbligo di dotazione dei **sistemi elettronici** anche ai **praticanti dello sci fuori pista** nonché **a coloro che effettuano attività escursionistiche anche con racchette da neve**. Specifica inoltre che la dotazione debba comprendere, oltre ai sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), **pala e sonda da neve** omologati.

La nuova formulazione prevede inoltre che:

- i gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i **percorsi fuori pista maggiormente praticati**;
- i gestori espongono quotidianamente i **bollettini delle valanghe** dandone massima visibilità;
- il gestore dell'area sciabile attrezzata può **destinare taluni specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo**, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, l'**articolo 31, comma 2, lettere da f) a i)**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa da 100 euro a 150 euro** per violazioni delle suddette disposizioni di cui agli **articoli 22, 23, 24 e 25**, salvo che il fatto non costituisca reato.

Controlli, assicurazione e accertamenti alcolemici e tossicologici (articoli da 27 a 29)

L'**articolo 27** individua nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nonché nei Corpi di polizia locale, i **sogetti competenti al controllo** dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo e di cui alla relativa normativa regionale. I medesimi soggetti irrogano le relative **sanzioni (comma 3 dell'articolo 31)**.

Tale articolo riprende, con alcune modifiche, quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 363. L'articolo 27, tuttavia, **non contiene** la disposizione (di cui al comma 2 del citato articolo 21) che attribuisce ai **maestri di sci** il compito di **segnalare la condotta pericolosa dello sciatore**.

L'**articolo 28** prevede che gli utenti debbano essere in possesso di una **assicurazione** in corso di validità che copra la propria **responsabilità civile** per danni o infortuni verso terzi. Obbliga il gestore delle aree sciabili (ad eccezione delle piste di fondo) a rendere disponibile una polizza all'atto di acquisto del titolo di transito. *Sul piano redazionale, si valuti l'opportunità di richiamare i gestori delle "aree sciabili attrezzate"*.

L'**articolo 31, comma 2**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa da 100 a 150 euro**, oltre al **ritiro dello skipass**, per violazioni delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'**articolo 29** reca la disciplina concernenti gli **accertamenti alcolemici e tossicologici**. Esso vieta la pratica dello sci a chi si trovi in **stato di ebbrezza** a seguito dell'uso di **bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche (comma 1)**. Ai sensi del **comma 2**, gli sciatori possono essere sottoposti ad **accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili**. I test sono condotti dagli organi accertatori (cfr. **articolo 27**). Quando i test così effettuati recano un risultato positivo ovvero quando gli organi accertatori hanno

motivo di ritenere che il soggetto versi in stato di alterazione psicofisica, si procede secondo l'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ([D.P.R. n. 495 del 1992](#)), anche accompagnando il soggetto interessato presso il più vicino ufficio o comando.

L'art. 379 citato stabilisce che **l'accertamento dello stato di ebbrezza** si effettui mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata con etilometri che rispettino le caratteristiche ivi previste. Viene ritenuto in stato di ebbrezza il soggetto la cui concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata sia pari o superiore 0,5 grammi per litro (g/l)¹⁵. Tale concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Nel procedere agli accertamenti, ovvero nel documentare il rifiuto opposto dall'interessato, si prevede l'obbligo di indicare le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla sua condotta (il regolamento fa riferimento alla "condotta di guida"). L'**articolo 31, comma 2, lett. m)**, dello schema prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa** da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

Qualità dei comprensori sciistici (articolo 30)

L'**articolo 30** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport la definizione di **parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici**. Il decreto è emanato previo accordo in sede di Conferenza unificata (disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997). Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione di qualità sulla base delle condizioni generali degli impianti e delle piste e della loro sostenibilità ambientale. L'esito della valutazione è classificato su una scala di **cinque valori** espressi (categorie di qualità) in termini di un numero corrispondente di "fiocchi bianchi".

Sanzioni (articolo 31)

L'**articolo 31** disciplina il **regime sanzionatorio** per le violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame. In particolare, ai sensi del **comma 1**, le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al Capo III al fine di assicurare la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

Il **comma 2** stabilisce la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie (vedi *supra* con riferimento a ciascun articolo ivi richiamato). Le sanzioni, ai sensi del **comma 3**, sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza (si veda l'articolo 27 dello schema).

Si segnala che il comma 3 dell'articolo 31 richiama solo le sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo e non le sanzioni comminate da altri articoli dello schema.

¹⁵ Tale valore è stato così rideterminato dall'art. 186 del codice della strada (di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), rispetto al valore di 0,8 g/l previsto dal regolamento di attuazione.

Il **comma 4** prevede, nei casi di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate o di reiterazione delle stesse violazioni, che i soggetti competenti al controllo provvedano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo possono procedere al definitivo ritiro del titolo.

Si valuti l'opportunità di definire l'apparato sanzionatorio in un unico articolo.

Articoli da 32 a 36

(Norme sulla partecipazione alle discipline sportive invernali da parte delle persone con disabilità)

Gli **articoli da 32 a 36** (inseriti nel Capo IV, "Normativa a favore delle persone con disabilità") recano **norme specifiche sulla partecipazione alle pratiche sportive invernali da parte delle persone con disabilità**. Le norme concernono: l'individuazione delle diverse categorie di sciatori con disabilità; la figura dell'eventuale accompagnatore; le modalità che consentono l'individuazione degli sciatori disabili e degli accompagnatori; il diritto di precedenza; l'obbligo di utilizzo di un casco protettivo omologato.

Gli **articoli in esame** si pongono in attuazione di uno specifico criterio direttivo di delega¹⁶, in base al quale la revisione della normativa sulle pratiche sportive invernali deve anche essere intesa a favorire la partecipazione alle stesse da parte delle persone con disabilità.

In particolare, l'**articolo 32** individua le seguenti categorie di sciatori con disabilità: soggetti che sono in grado di sciare in piedi (*standing*); sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature (*sitting*); sciatori che hanno necessità di un accompagnatore ("trasportati").

Quest'ultima categoria, come specifica il **comma 1 dell'articolo 33**, è costituita dalle persone con disabilità la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza. Ai sensi del **comma 2 dello stesso articolo 33**, la funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento, da personale formato da associazioni sportive, operanti nell'ambito della disabilità ed iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche¹⁷, o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore. *Si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento concerna anche le società (non aventi forma di associazione) iscritte nella suddetta sezione del Registro.*

L'**articolo 34** richiede che le persone con disabilità si muniscano di una pettorina arancione, al fine di essere facilmente individuati dagli altri sciatori, e che i loro accompagnatori rechino la scritta "guida" sia sull'avambraccio sia sul retro della giacca.

L'**articolo 35** prevede che le persone con disabilità abbiano diritto di precedenza sugli sciatori normodotati.

L'**articolo 36** richiede che le persone con disabilità utilizzino, ai sensi dell'**articolo 15**, un casco protettivo omologato; dal richiamo dell'**articolo 15** - relativo ai

¹⁶ Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della [L. 8 agosto 2019, n. 86](#).

¹⁷ Sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP (Comitato italiano paralimpico).

minorenni - discende l'obbligo dell'utilizzo del casco protettivo omologato (da parte delle persone con disabilità) nella pratica dello sci alpino, dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino. *Si valuti l'opportunità di richiamare anche il precedente articolo 8, comma 2, che pone l'obbligo di utilizzo del casco protettivo omologato nelle piste di allenamento relative allo sci alpino e allo snowboard per tutti i soggetti (a prescindere dall'età) nonché di chiarire i profili sanzionatori per il mancato utilizzo del casco protettivo omologato da parte delle persone con disabilità.*

Il medesimo **articolo 36** prevede che, in caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo possa rilasciare un certificato attestante la relativa esenzione. *Si valuti l'opportunità di chiarire se tale esenzione riguardi anche la possibilità di praticare sci alpino e snowboard, considerato che la disciplina di delega¹⁸ prevede un obbligo generale di utilizzo del casco per le suddette due pratiche.*

¹⁸ Cfr. il comma 1, lettera b), numero 1), della citata L. n. 86 del 2019.

Articolo 37
(Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)

L'**articolo 37** (inserito nel Capo V, "Disposizioni finali") **estende** anche ai soggetti che praticano *snowboard, telemark* e altre tecniche di discesa le **disposizioni** dello schema di decreto inerenti gli **sciatori**. Demanda poi alle regioni la definizione di modalità per la segnalazione dei percorsi e l'affissione di bollettini sul rischio, in caso di percorsi individuati dai comuni.

In particolare, si stabilisce che le disposizioni previste per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano *snowboard, telemark* o "altre tecniche di discesa". Si segnala che all'articolo 2, tra le definizioni, sono menzionate la pratica della slitta - definita come "discesa su pista attrezzata" - e dello slittino: *si valuti se menzionare espressamente tali specifiche tecniche di discesa*.

Si prevede altresì che, in relazione ai **percorsi** che possono essere individuati anche dai comuni, per:

- lo sci di fondo escursionistico,
- le racchette da neve,
- la passeggiata nordica,

le **regioni** provvedono a stabilire le modalità per la **segnalazione** dei percorsi e per l'affissione dei **bollettini** sul **rischio di valanghe**.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 24, comma 4, secondo cui i gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi e ne danno massima visibilità.

Articolo 38 *(Adeguamento alle disposizioni della legge)*

L'**articolo 38** (inserito nel Capo V, "Disposizioni finali") disciplina la modalità con cui regioni e province autonome sono tenute ad adeguare le rispettive normative al presente schema di decreto.

Al **comma 1**, in particolare, si prevede che le Regioni, entro **6 mesi** dalla (*data di*) entrata in vigore del decreto in commento, adeguino i propri ordinamenti:

- alle disposizioni recate nel medesimo;
- a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Il comma 1 non fa menzione delle province autonome, invece richiamate nella relazione illustrativa al provvedimento.

Parrebbe al riguardo opportuno un chiarimento circa l'estensione dell'obbligo di adeguamento alle disposizioni del presente decreto alle Autonomie speciali. In caso affermativo, occorrerebbe procedere all'inserimento dei termini "e delle province autonome" dopo la parola "regioni"; in caso contrario, occorrerebbe inserire il termine "ordinarie" dopo la parola "regioni".

La relazione illustrativa non fa riferimento a quali siano i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve, diversi da quelli contenuti nel provvedimento in esame, a cui le Autonomie territoriali dovrebbero conformare la propria normativa interna. Né si rinviene la ragione dell'inserimento di tale previsione nel provvedimento, atteso che siffatto obbligo incombe comunque e che le discipline regionali adottate nell'esercizio di competenze concorrenti, come nel caso dell'ordinamento sportivo, del governo del territorio e della tutela della salute (menzionate all'art. 3 del presente schema di decreto) non possono prescindere dai principi ricavabili dalle norme legislative statali di riferimento.

Il **comma 2** stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome sono chiamate a dare attuazione allo schema di decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma 2 reca una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali.

Essa trova fondamento nel rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal provvedimento in esame) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale¹⁹.

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (che includono anche quelle che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce dunque agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

¹⁹ La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale". Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

Articolo 39
(Rinegoziazione delle concessioni)

L'articolo 39 (inserito nel Capo V, "Disposizioni finali") disciplina la **rinegoziazione delle concessioni**.

In particolare, il **comma 1** prevede che **i soggetti affidatari di impianti sciistici** possano, **entro 6 mesi** dalla (*data di*) entrata in vigore del decreto in oggetto, **richiedere all'ente affidante una revisione dei contratti concessori** o di partneriato pubblico privato in essere.

Tale richiesta è volta a **rideterminare**, tenendo conto della necessità di adeguarsi alle norme del decreto, **le condizioni di equilibrio economico-finanziarie**, originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto concessorio.

In base a quanto stabilito dal **comma 2**, la revisione delle condizioni deve consentire, comunque, il mantenimento dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

Qualora non si raggiunga un accordo tra le parti, le stesse potranno recedere dal contratto. In questo caso l'operatore economico avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti o, qualora l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico.

Articoli 40, 41 e 42
(Invarianza finanziaria, abrogazioni e entrata in vigore)

L'**articolo 40** reca la clausola di invarianza finanziaria, l'**articolo 41** le abrogazioni, l'**articolo 42** l'entrata in vigore. Tali articoli chiudono il Capo V, "Disposizioni finali".

In base **all'articolo 40**, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 41** dispone l'abrogazione della [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#), con l'eccezione di alcune disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto. Le **disposizioni** della L. 363/2003 che **vengono fatte salve** sono le seguenti:

- **articolo 5, commi 1 e 2**, che stanziava la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003, per il finanziamento di **campagne informative**, a cadenza **annuale**, volte a promuovere la **sicurezza** nell'esercizio degli sport invernali. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta. Si prevede inoltre che nel limite del 20 per cento delle risorse summenzionate, il Ministro dell'istruzione concorda con la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla **diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste**, della segnaletica e delle regole di condotta, anche stipulando con essa apposite **convenzioni** e prevedendo **campagne informative** da realizzare nelle **scuole**, da svolgere anche durante il normale orario scolastico;

- **articolo 7, commi 5 e 6**, che stanziava apposite risorse per gli interventi di **messa in sicurezza delle piste** ripartite, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri basati sul **numero degli impianti** e sulla **lunghezza delle piste**. Le regioni e le province autonome definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. Si stabilisce inoltre che i finanziamenti a favore delle **imprese turistiche danneggiate da situazioni di siccità invernale e mancanza di neve** sono

concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo, previa comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- **articolo 23**, che reca la copertura delle disposizioni summenzionate.

L'**articolo 42** stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.